

Provincia di Biella

Rinuncia a concessione di derivazione d'acqua ad uso Agricolo e Potabile da una sorgente in Comune di Valdilana, assentita con D.D. 18 aprile 2013 n° 675 all'Azienda Agricola IL PASCOLO di REGIS Reana. Presa d'atto della rinuncia con D.D. n. 2 del 02 gennaio 2024. PRAT. 365BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 2 del 02.01.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

1. di prendere atto, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 5 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., dell'avvenuta presentazione in data 14 dicembre 2023 della comunicazione da parte dell'Azienda Agricola il Pascolo di Reana Regis, di rinuncia alla concessione assentita con D.D. 18 aprile 2013 n° 645 e successiva rettifica D.D. 16 agosto 2013 n° 1.454, per derivazione di una portata massima istantanea di litri al secondo 1,00 e di un volume massimo annuo di metri cubi 1.630, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,05 d'acqua pubblica sotterranea da una sorgente tributaria del bacino del rio Nosetto, in località "Piane di Barbato" del Comune di Trivero, ad uso Agricolo e Potabile, con obbligo di restituzione dei coli nel medesimo bacino tributario;
2. di dichiarare, pertanto, la cessazione definitiva della concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica accordata in origine con D.D. 18 aprile 2013 n° 675 e successiva rettifica D.D. 16 agosto 2013 n° 1.454;
3. di dare atto che non occorre disporre adempimento alcuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a carico dell'Azienda Agricola Il Pascolo, stante la necessità di mantenere in essere la derivazione d'acqua pubblica in parola per poter continuare ad esercitare il libero prelievo idrico, trattandosi di unica fonte d'approvvigionamento di cui sono dotati gli immobili situati in località Piane di Barbato, a solo uso Domestico, come individuato e indicato nell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
4. di vincolare il libero esercizio del prelievo d'acqua sotterranea ad uso Domestico al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., secondo le quali *il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per una portata massima di 2 litri al secondo e comunque per un prelievo massimo di 5 mila metri cubi all'anno.*
5. di stabilire che la liberazione dal pagamento del canone di concessione previsto dall'art. 14, comma 1 della L.R. n° 20/2002 e s.m.i., decorrerà dall'annualità successiva alla data di comunicazione della rinuncia alla concessione, a termini del comma 2 dello stesso articolo 14, nonché dell'articolo 4, comma 4 del D.P.G.R. n° 15/R/2004 e ss.mm.ii. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI